

Statuto dell'associazione culturale “OLOGRAMMA”

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, l'Associazione culturale denominata “OLOGRAMMA” con sede in Parma in via Carducci 24. L'indirizzo della sede potrà essere variato con semplice delibera del Consiglio Direttivo. “OLOGRAMMA” è una Libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione svolgerà le proprie attività nell'ambito di tutto il territorio italiano e potrà costituire sedi operative o sezioni locali in ambito nazionale o internazionale, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione “OLOGRAMMA” opera nel settore della formazione e persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere e sostenere la cultura della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità di crescita personale, utilizzando tutte le forme di attività artistica come strumento di conoscenza e di evoluzione;
- b) favorire l'incontro tra persone che condividano questa impostazione;
- c) favorire la formazione di persone che possano introdurre nel proprio ambito (professionale e non) una visione olistica dell'essere umano e delle relazioni sociali;
- d) formare professionisti che, già in possesso di titoli universitari legalmente riconosciuti nel campo della Medicina, della Psicologia, della Pedagogia e discipline correlate, possano utilizzare l'approccio olistico nell'ambito del proprio campo di attività.

L'associazione “OLOGRAMMA”, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende promuovere attività di vario genere. In particolare:

- 1) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, sedute d'ascolto, proiezioni di film;
- 2) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari, professionisti che operino nell'ambito delle discipline di cui sopra; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- 3) attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di manuali teorici e pratici, resoconti degli studi effettuati e saggi concernenti l'applicazione dell'approccio olistico nei vari campi culturali e del Sapere.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione potrà svolgere, direttamente o attraverso persone da essa incaricate, qualsiasi attività, anche commerciale o didattica o artigianale, che l'Associazione riterrà utile intraprendere, sempre con l'esclusione di finalità di lucro.

Art. 3 – Soci

L'Associazione "OLOGRAMMA" è offerta a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 punto 2, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. L'ammissione a Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Le categorie di soci sono:

- Soci Ordinari: persone o Enti che s'impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci Fondatori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera e/o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente, salvo loro esplicita richiesta di uscita dall'Associazione e sono esonerati dall'obbligo del pagamento della quota annuale, ma che possono contribuire con versamenti volontari straordinari.
- Soci onorari: persone che per particolari meriti personali, culturali e accademici possano essere un riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'associazione. Hanno carattere permanente, salvo loro esplicita richiesta di uscita dall'Associazione e sono esonerati dall'obbligo del pagamento della quota annuale.

La quota associativa è intrasmissibile. La quota annuale di associazione, determinata dall'Assemblea, deve essere versata all'Associazione all'atto dell'adesione e rinnovata per ogni anno solare (entro il 28 febbraio).

Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea e potranno esprimerlo per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e per gli eventuali regolamenti interni.

Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione ed esercitare i controlli relativi all'andamento della stessa nei limiti assegnati loro dallo statuto e dalla legge.

I Soci hanno diritto ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata.

La qualifica di socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno deliberate dai competenti Organi dell'Associazione stessa.

I Soci devono svolgere le loro attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione alle disponibilità personali.

Art. 5 – Decadenza e recesso

La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

L'esclusione è ammessa con decisione del Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea non è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. Essa ha effetto dal giorno in cui la relativa è notificata comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Le cariche non sono retribuite e si ritengono essere svolte a titolo gratuito.

Art. 7 – L'assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Le sue delibere, prese in conformità al presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
2. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, approvando il programma ed il piano annuale dell'attività;
3. l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
4. fissare l'importo della quota sociale annuale e degli eventuali contributi da richiedere annualmente ai soci.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta via fax, e-mail, posta prioritaria, affissione all'albo presso la sede sociale o raccomandata A.R. da inviare almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, la località e l'ora di convocazione. L'Assemblea può inoltre essere convocata a richiesta da almeno un terzo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. Modifiche dello Statuto;
2. scioglimento o trasformazione dell'Associazione.

L'assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, fermo restando la necessità del voto favorevole dei due terzi dei soci per le delibere di scioglimento dell'Associazione.

La convocazione sia dell'assemblea straordinaria che di quella ordinaria è effettuata dal presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo o allorché ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci. La convocazione avviene via fax, e-mail, posta prioritaria, o raccomandata A.R. da inviare almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, la località e l'ora di convocazione. Colui che presiede l'Assemblea ha il compito di constatare il diritto d'intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione, che ne curerà la conservazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Quando lo richiedano tre o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per quelle per le quali almeno uno degli amministratori e/o soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci stessi.

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, solo ad altro socio. Le deleghe sono conservate dalla società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto del socio di intervenire all'assemblea e la regolarità di eventuali deleghe.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, della firma sociale e della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'assemblea dei soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra i soci medesimi, determinandone il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali ed ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea per legge e per Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- b) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) assumere eventuale personale dipendente;
- e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione;
- f) proporre le quote annuali dovute dai soci;
- g) predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- h) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, attribuendo agli stessi specifici mandati scritti.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei Soci che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni con un preavviso minimo di 7 giorni; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma e dovrà pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio Socio Fondatore.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Al Segretario/Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili o di supervisionare la tenuta degli stessi da parte di consulenti; spetta inoltre il compito di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di Terzi;
- b) presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso, convocandolo tempestivamente per aggiornare puntualmente sulle decisioni assunte e per ottenerne la successiva ratifica;
- d) al Presidente potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo intenda delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Per i casi d'indisponibilità o d'assenza ovvero di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

Art. 10 – Esercizio finanziario e risorse economiche

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio elaborato dal Consiglio Direttivo verrà presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da contributi;
- b) da rimborsi;
- c) dalle quote annuali dei Soci e da eventuali contributi straordinari in favore dell'Associazione;
- d) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- e) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o prevenzione di oneri futuri;
- g) da eventuali donazioni o lasciti, oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero all'Associazione;
- h) da beni mobili e immobili;

i) da ogni altro tipo di entrate consentito a questo tipo di Ente.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'Assemblea dei Soci e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali.

È vietata, durante la vita dell'associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione stesse non siano imposte dalla legge. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 11 – Autonomia gestionale e personale impiegato

L'Associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Per lo svolgimento delle proprie attività essa si avvale di personale dipendente, a progetto, collaboratore occasionale e/o volontario di cui la responsabilità dell'inquadramento contrattuale, operativo e gestionale è del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 13 – Consorzi e coordinamenti

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti e degli obiettivi statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni operanti in analogo settore, comunque per fini di utilità sociale (vedi Art. 3, Legge Reg. 34/2002, lett. I).

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile, nonché la normativa speciale (Legge 383/2000; Normativa Regionale Emilia Romagna).